

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1969

Avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico dell'esercito

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, fu istituito il ruolo speciale unico dell'Esercito, comprendente gli ufficiali delle armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio, perchè ispirato allo scopo di trovare una definitiva soluzione all'intasamento dei singoli ruoli normali. La legge si proponeva di realizzare condizioni più favorevoli per lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo stesso, ufficiali di complemento, trattenuti in servizio, già nella posizione « ausiliaria » od in soprannumero agli organici o cessati dal servizio permanente per età.

In realtà, ha favorito largamente coloro che già bloccati nel grado di capitano, possono ora pervenire al grado di tenente colonnello, senza alcuna fatica, avanzando per semplice « anzianità » ma non i tenenti colonnello che sono pervenuti a questo grado attraverso corsi valutativi, periodo di comando di battaglione e prova di servizio, responsabilità e lavoro, sempre brillanti, i quali si stanno dolorosamente rendendo conto che, così come vanno le cose, non potranno mai sperare di raggiungere il grado di colonnello, sia pure « a disposizione ».

Si è determinato, a distanza di ben sei anni di applicazione della legge, una situazione di assurda disparità di trattamento in materia di avanzamento, tra i tenenti colonnello restati nei ruoli normali ed i tenenti colonnello del ruolo speciale unico.

In pratica, la legge si è manifestata inefficiente e lesiva dei diritti all'avanzamento di carriera degli ufficiali.

I primi, infatti, se giudicati « idonei e non iscritti in quadro » per ragioni di organico, dopo la terza valutazione di « idoneità », vengono collocati in « soprannumero » per effetto del meccanismo delle promozioni « a disposizione » previsto dall'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e raggiungono tutti il grado di colonnello, mentre per i tenenti colonnello, transitati con tale grado per effetto di una incauta domanda nel ruolo speciale unico, una volta compresi nell'aliquota di ruolo per la formazione del quadro di avanzamento a scelta, vengono valutati ad ogni singola formazione del quadro stesso ed ancorchè giudicati « idonei e non iscritti in quadro » per più volte fino al raggiungimento dei limiti di età (vi sono anziani tenenti colon-

nelli valutati cinque o sei volte), collocati poi in « ausiliaria » senza poter acquisire la promozione al grado superiore.

E ciò perchè nel numero di promozioni annuali a scelta di 13 unità su un organico di 870 tenenti colonnelli, non vi sono vacanze obbligatorie e quindi i tenenti colonnelli del ruolo speciale unico sono fermi in tal grado, in attesa che sopraggiunga il limite di età.

Questa diversa dinamica di carriera non può perdurare ulteriormente senza provocare dannose conseguenze per un ruolo di anziani ufficiali superiori, in possesso di eccellenti e validissimi precedenti di servizio e di titoli che, senza aver demeritato, con il passaggio nel ruolo speciale unico si vedono condannati all'immobilismo e vivono oggi, dopo decine di anni di lodevole servizio prestato in pace ed in guerra, in uno stato di permanente umiliazione materiale e morale di fronte alla famiglia e di fronte alla società.

Non c'è dubbio che se gli anziani tenenti colonnelli avessero potuto prevedere questa disparità di valutazione, rispetto ai parigrado restati nel ruolo normale di ciascuna arma, si sarebbero ben guardati, tranne forse una modesta aliquota, dal presentare la domanda di passaggio nel ruolo speciale unico. Ora, per una domanda sottoscritta, in buona fede, in una situazione che si è completamente modificata e che non era possibile prevedere, ma certamente attratti dalle conferenze che le Autorità centrali disposero all'epoca per incrementare le adesioni al nuovo ruolo, devono vedersi preclusa la possibilità di conseguire la promo-

zione al grado di colonnello, quanto meno nella posizione « a disposizione ».

Ritengo quindi doveroso, con il presente disegno di legge, promuovere un provvedimento atto a sanare una ingiustizia, socialmente mortificante ed avvilita per i tenenti colonnelli del ruolo speciale unico che, da innegabili posizioni di fondato malcontento, chiedono giustizia.

Per porre fine a questa situazione, si ritiene giusto che i tenenti colonnelli del ruolo speciale unico in possesso degli stessi requisiti dei pari grado del ruolo normale, vengano promossi al grado superiore, dopo tre valutazioni di idoneità, nella posizione soprannumeraria all'organico dei colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico ai sensi dell'articolo 48 commi primo e secondo della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189.

A questo punto è opportuno ricordare agli onorevoli senatori l'apposita legge emanata per gli ufficiali della Guardia di finanza (legge 14 novembre 1967, n. 1143) successivamente, in epoca recente, estesa anche a quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (legge 23 gennaio 1968, n. 22) legge che ha risolto, tra gli ufficiali, analoghe situazioni di natura squisitamente morale.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32.400.000, può essere fronteggiato, per l'anno finanziario 1969, dal prelievo del capitolo 3202 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I tenenti colonnelli del ruolo speciale unico dell'esercito, già giudicati idonei e non iscritti in quadro almeno tre volte, ed in possesso del requisito di comando di battaglione o reparto equipollente e che abbiano superato il corso valutativo per tenenti colonnelli delle Forze armate, hanno diritto all'avanzamento, per anzianità e merito, al grado superiore, nella posizione soprannumeraria.

Art. 2.

Gli ufficiali che siano stati promossi per effetto del precedente articolo, saranno collocati in ausiliaria al raggiungimento del limite di età del grado di colonnello dopo l'avvenuta promozione che, agli effetti giuridici, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il tenente colonnello è stato valutato per la terza volta, ed a quelli economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32.400.000, si farà fronte, per l'anno finanziario 1969, a carico del capitolo 3202 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1969.